

CASSAZIONE CIVILE - Sezione Lavoro - sentenza n. 6542 del 31 marzo 2015

TRASFERIMENTO DI PERSONALE DEI CENTRI TRASFUSIONALI ALLE USL

La normativa in esame (L. n. 107 del 1990, art. 19) detta una disciplina affatto differenziata per il trasferimento dei beni e per il trasferimento del personale in servizio alla data del 31.12.1988, prevedendo, con riferimento al trasferimento dei beni, che lo stesso avvenga in conformità alle disposizioni di cui alla L. n. 833 del 1978, artt. 65 e 66 e con riferimento al trasferimento del personale, che sia effettuato "a domanda dell'interessato", con l'osservanza di specifici criteri, e subordinatamente al superamento di apposito concorso riservato per titoli ed esami (concorso espressamente qualificato come "concorso di assunzione" nel profilo professionale e nella posizione funzionale risultanti da specifica tabella di equiparazione).

Il trasferimento di personale dei centri trasfusionali alle Unità sanitarie locali ai sensi della L. n. 107 del 1990 non integra una ipotesi di successione del cessionario nel rapporto di lavoro, ma realizza una nuova assunzione, la cui instaurazione resta subordinata all'esito (favorevole) di concorso riservato esterno, senza che sia applicabile la disciplina comunitaria (direttiva Cee del Consiglio n. 77/87 del 14 febbraio 1977 e successive modifiche) e nazionale (art. 2112 cod. civ.) diretta a garantire il "mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti", in quanto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Unità sanitarie locali - all'atto di quel trasferimento di personale - erano soggetti ad uno statuto di diritto pubblico e non al diritto del lavoro privato con conseguente inoperatività della direttiva alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.

omissis

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, quale giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Pretore di accoglimento della domanda di G. R. volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1990 al 1995 con l'A.V.I.S. - Sezione comunale di Napoli con condanna di quest'ultima al pagamento di L. 173.508.412 a titolo di differenze retributive, ferie, straordinari. In particolare il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Avis secondo cui in attuazione della L. n. 107 del 1990, art. 19 il personale ed i beni del centro trasfusionale Avis erano stati trasferiti alla Asl ed in virtù del richiamo contenuto nell'art. 19 citato alla L. n. 833 del 1978, artt. 65 e 66 dovevano ritenersi trasferiti all'ente pubblico tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i debiti oggetto del giudizio. Secondo il Tribunale la tesi dell'Avis non poteva essere condivisa in quanto nessuna delle norme richiamate prevedeva l'automatico trasferimento alle USL o ad altri enti pubblici dei debiti delle strutture soppressi o trasferite, Non deponavano, infatti, in tal senso né la L. n. 107 del 1990, art. 19 né la L. n. 833 del 1978, artt. 65 e 66.

A conferma di tale assunto il giudice di appello ha evidenziato che la L. n. 833 del 1978, artt. 65 e 66 erano richiamati dalla L. n. 107 del 1990, art. 19, comma 3, che riguardava esclusivamente il trasferimento dei beni dei centri trasfusionali; il trasferimento del personale, dipendente o

convenzionato, era invece disciplinato in modo del tutto autonomo dal successivo art. 19, comma 4, citato senza alcun riferimento alla L. n. 833 del 1978.

Inoltre la circostanza che l'assorbimento del personale già dipendente dell'A.V.I.S. fosse subordinato al superamento di uno specifico concorso riservato, confermava che il rapporto degli ex dipendenti A.V.I.S. si costituiva ex novo presso l'ente di destinazione il quale pertanto non era responsabile per i debiti sorti nei periodi di lavoro in precedenza prestati presso i centri di trasfusione gestiti da strutture private.

Avverso la sentenza ricorre l'AVIS formulando quattro motivi. Resiste il G.. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4). Deduce che aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva sia con riguardo al corretto significato da attribuire alla L. n. 107 del 1990, art. 19 sia in quanto legittimato passivamente era la Regione Campania quale successore ex lege (L. n. 724 del 1994, art. 6) della USL X. di Sorrento, ente tenuto a garantire l'Avis di quanto eventualmente condannata a pagare per la lite de quo in virtù di rapporto convenzionale.

Rileva, infatti, che la convenzione stipulata con la USL di Sorrento in data 5/2/82 all'art. 8 prevedeva che la Usl X. avrebbe provveduto all'erogazione mensile anticipata a favore dell'Avis dei compensi previsti per l'attività svolta da quest'ultima salvo conguaglio, a presentazione del consuntivo, tenuto conto dei rimborsi che la regione Campania avrebbe erogato a favore dell'Avis.

Con il secondo motivo denuncia omessa motivazione sempre con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sussistendo la legittimazione della regione Campania.

Con il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 107 del 1990, art. 19 della L. n. 833 del 1978, art. 66 degli artt. 3, 41 e 43 Cost.. Censura l'affermazione della Corte secondo cui l'art. 19 citato e la L. 833 del 1978, art. 66, comma 4, non facevano alcun cenno al passaggio ad altri enti di rapporti giuridici riguardanti i centri trasfusionali.

Con il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) per omessa pronuncia circa l'entità dell'importo quantificato a favore del ricorrente avendo sempre contestato i conteggi ritenendo congruo quanto già percepito dal lavoratore considerato che i testi non concordavano sull'ammontare delle ore e i turni lavorativi effettuati dal ricorrente che comunque era stata eccepita la prescrizione per le somme relative a periodi anteriori al quinquennio alla notifica del ricorso (avvenuta in data 3/7/95).

I motivi congiuntamente esaminati sono infondati.

Quanto ai primi tre motivi relativi al difetto di legittimazione passiva dell'AVIS deve rilevarsi che questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. n. 17499 del 2006, n. 15655 del 2010, n. 20554 del 2013, n. 3321/2014) che il trasferimento di personale dei centri trasfusionali alle Unità sanitarie locali ai sensi della L. n. 107 del 1990, art. 19, comma 4 non integra una ipotesi di successione del cessionario nel rapporto di lavoro ma realizza una nuova assunzione, la cui instaurazione resta subordinata all'esito (favorevole) di concorso riservato esterno, senza che sia ap-

plicabile la disciplina comunitaria (direttiva Cee del Consiglio n. 77/87 del 14 febbraio 1977 e successive modifiche) e nazionale (art. 2112 cod. civ.) diretta a garantire il "mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti", in quanto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Unità sanitarie locali - all'atto di quel trasferimento di personale - erano soggetti ad uno statuto di diritto pubblico e non al diritto del lavoro privato con conseguente inoperatività della direttiva alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. sentenza 14 settembre 2000, causa C-343/98, punti 36-40 ed i precedenti conformi ivi richiamati).

In particolare, con la sentenza n. 20554 del 2013 questa Corte ha ribadito " come la normativa in esame (L. n. 107 del 1990, art. 19) detta una disciplina affatto differenziata per il trasferimento dei beni (comma 3) e per il trasferimento del personale in servizio alla data del 31.12.1988 (comma 4), prevedendo, con riferimento al trasferimento dei beni, che lo stesso avvenga in conformità alle disposizioni di cui alla L. n. 833 del 1978, artt. 65 e 66 e con riferimento al trasferimento del personale, che sia effettuato "a domanda dell'interessato", con l'osservanza di specifici criteri, e subordinatamente al superamento di apposito concorso riservato per titoli ed esami (concorso espressamente qualificato come "concorso di assunzione" nel profilo professionale e nella posizione funzionale risultanti da specifica tabella di equiparazione).

Ne deriva che, con riferimento al trasferimento dei beni, e in virtù della normativa richiamata (L. n. 833 del 1978, artt. 65 e 66), si realizza il trasferimento e la successione del cessionario nella titolarità dei "rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti (cedenti) ...", mentre, con riferimento al trasferimento del personale, in assenza di analogo riferimento, ed in presenza, anzi, di una diversa regolamentazione, si realizza una evidente soluzione di continuità nel rapporto di lavoro dei dipendenti dei centri trasfusionali, con una netta diversificazione rispetto al personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, nonché degli enti locali, per i quali la medesima legge (artt. 67 e 68) prevede il trasferimento "alle unità sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dall'art. 47, comma 3, n. 3". Tabelle di equiparazione che, nel caso del trasferimento del personale dei centri trasfusionali, assolvono la diversa funzione di individuare il concorso di assunzione al quale lo stesso personale può essere ammesso, se in possesso dei prescritti requisiti. Resta confermata, quindi, la specialità della disciplina in materia di trasferimento del personale dei centri trasfusionali, che, per come già osservato da questa Suprema Corte, appare idonea, proprio per la sua specificità, a derogare alla disciplina generale dell'ordinamento nazionale (art. 2112 c.c.), né si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario (cfr. Cass. n. 17499/2006 e n. 15655/2010, già citate)".

Per quanto attiene al quarto motivo il ricorrente lamenta la quantificazione effettuata dal Tribunale della somma riconosciuta al G.. Riferisce di aver contestato i conteggi ritenendo, comunque, congruo quanto corrisposto. Sul punto il ricorso difetta di autosufficienza atteso che l'Avis ha omesso di riportare le contestazioni formulate ai conteggi, di precisare in quale atto tali contestazioni furono formulate e quindi se riproposte, in modo specifico, in appello. Il Tribunale ha, invece, ampiamente spiegato le ragioni dell'accoglimento della domanda proposta dal G. rile-

vando la sussistenza dell'assoggettamento a direttive, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e dei turni alternandosi con altri tre medici.

Il ricorso difetta di autosufficienza anche con riferimento all'eccezione di prescrizione di cui non vi è cenno nella sentenza ma il ricorrente ha ommesso di indicare e di provare se era stata tempestivamente proposta in primo grado atteso che, come riferisce lo stesso ricorrente, anche nella sentenza del Pretore non vi era cenno di detta eccezione. Pur essendo il giudice di legittimità, a fronte di una censura riconducibile all'art. 360 c.p.c., n. 4, investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, si richiede pur sempre che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (cfr. Cass. n. 8077/2012).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato;
spese compensate stante il consolidarsi della tesi qui accolta in epoca recente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2015